

RASSEGNA GIURISPRUDENZA



Giovedì 16 Maggio 2019
FISCALE | IMPOSTE DIRETTE | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - TASSAZIONE DEL TFR (C.T.REG. LOMBARDIA 12.6.2018 N. 2670/12/18)

Ai sensi dell'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Francia, il TFR erogato ad un lavoratore dipendente è da sottoporre a tassazione nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta. Pertanto il TFR riferibile ad una attività lavorativa prestata in Francia da un cittadino italiano residente in Francia non è soggetto a tassazione in Italia.

[MN]

PRINCIPALI CORRELAZIONI

 [C.T. Reg. Lombardia 12.6.2018 n. 2670/12/18](#)

RASSEGNA GIURISPRUDENZA

E

C.T. Reg. Lombardia 12.6.2018 n. 2670/12/18

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di una cartella di pagamento n. [Omissis] recante l'importo di € 8.147,64 dovute in relazione al TFR percepito dal signor Massimo N. per l'anno 2010.

Il contribuente proponeva ricorso eccependo la nullità della cartella:

- perché sottoscritta da un funzionario non validamente nominato;
- per tardività della notifica della cartella di pagamento con conseguente decadenza dal potere impositivo;
- per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
- per mancata indicazione della data di consegna del ruolo dall'Ente impositore all'Agente di riscossione.

Rilevava altresì la nullità della cartella per violazione del divieto di doppia imposizione, atteso che le somme oggetto di tassazione erano da riferirsi ad attività lavorativa svolta all'estero.

Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma del proprio operato facendo presente che:

- la cartella era stata correttamente sottoscritta dal funzionario incaricato;
- la notifica era avvenuta entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta;
- nella cartella erano indicati soltanto gli interessi già iscritti a ruolo;
- l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo era irrilevante.

Quanto al divieto della doppia imposizione l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Legale faceva presente che:

- non vi era alcun riscontro all'asserita circostanza che il contribuente avesse lavorato e risieduto in Francia dal 2001 al 2010;
- non vi era la prova che vi fosse un errore del datore di lavoro nella presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva integralmente il ricorso, condividendo le tesi difensive dell'ufficio.

Il contribuente ha proposto appello riproponendo i motivi già dedotti di primo grado, evidenziando la completezza documentale, avendo prodotto non solo il contratto di lavoro quale corrispondente del [Omissis] a Parigi fino al 2004 ma anche tutte le lettere di servizio da cui si desume la proroga dell'incarico sino al giugno 2010. Ribadisce inoltre che la dichiarazione resa dal sostituto d'imposta Alfa Spa era scaturita da un'erronea compilazione del modello 770.

Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate insiste per la conferma della

sentenza: a parte il contratto di lavoro, non vi sarebbero altri elementi che dimostrino che il contribuente abbia effettivamente risieduto in Francia (contratti telefonici; contratti di locazione, utenze), mentre relativamente all'asserito errore nella compilazione del modello 770, rileva che il contribuente non ha mai provveduto a correggerlo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello del contribuente è meritevole di accoglimento.

Invero, la completezza della documentazione prodotta unitamente alla memoria illustrativa depositata in data 19.2.2018 (certificato di residenza, tessera sanitaria, assicurazione sanitaria, contratto di utenza telefonica, pagella scolastica della figlia), dimostrano incontrovertibilmente che il signor Massimo N. ha svolto dal 2001 al 2010, in modo continuativo e stabile, la propria attività lavorativa in Francia. Pertanto il TFR erogato nel 2010 è, senza dubbio, riferibile ad una attività lavorativa prestata all'estero da cittadino italiano residente all'estero e, conseguentemente, non soggetto a tassazione in Italia.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 341/E del 2008, ha precisato che "la disciplina prevista per il TFR porta a ritenere che lo stesso abbia sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita", riconducendo così tale reddito nell'ambito applicativo delle norme convenzionali relative all'imposizione dei redditi di lavoro dipendente contenute nell'art. 15 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore in Italia. Sempre in detta risoluzione, l'Ufficio chiarisce che "la parte di TFR maturata nel periodo di lavoro svolto in Italia va tassata esclusivamente dal nostro Stato, in quanto può essere considerata retribuzione erogata ad un soggetto residente in relazione ad una prestazione di lavoro effettuata in Italia. D'altra parte l'imposizione del TFR riferibile agli anni di lavoro effettuati in Germania è riservata esclusivamente allo stato tedesco, per analoga motivazione". Dette conclusioni sono state ribadite anche nella successiva Risoluzione n. 61/E del 2016, nella quale è stato confermato che, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, la quota di TFR maturata all'estero (nel Regno Unito) può escludersi da imposizione in Italia.

Nella fattispecie in esame, la conclusione a cui pervenire non può che essere identica a quella di cui alle citate risoluzioni: si tratta, infatti, di un TFR erogato ad un lavoratore residente all'estero, così che, ai sensi dell'art. 15 della *Convenzione* contro le doppie imposizioni Italia - Francia, l'indennità percepita è da sottoporre a tassazione nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta.

Alle medesime conclusioni è, del resto, pervenuta anche questa Commissione Tributaria Regionale che con sentenza n. 52/36/13 del 9.4.2013 ha escluso dalla tassazione del TFR relativo al periodo di lavoro svolto all'estero da parte di un lavoratore distaccato nel Regno Unito (si confronti, sul punto, anche Cass. n. 14474/2016).

Alla luce di quanto esposto la sentenza appellata deve essere integralmente

riformata con conseguente annullamento della cartella esattoriale. Restano assorbiti tutti gli altri motivi di appello.

In considerazione del fatto che solo in questo grado di giudizio il contribuente ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, dimostrando la residenza all'estero negli anni oggetto di contestazione, le spese di lite vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano Sez. XII, accoglie l'appello.
Spese compensate.